

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 12

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
- Art. 2 – Sistema informativo agricolo regionale
- Art. 3 – Cartografia regionale
- Art. 4 – Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)
- Art. 5 – Interventi nel settore delle bonifiche
- Art. 6 – Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
- Art. 7 – Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
- Art. 8 – Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
- Art. 9 – Patrimonio naturale regionale
- Art. 10 – Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali nel territorio del Delta del Po
- Art. 11 – Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
- Art. 12 – Interventi ed opere di difesa della costa
- Art. 13 – Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
- Art. 14 – Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)

- Art. 15 – Investimenti nel settore dei trasporti
- Art. 16 – Rete viaria di interesse regionale
- Art. 17 – Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl
- Art. 18 – Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro del capitale sociale della società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" – Forlì
- Art. 19 – Protezione civile. Interventi di emergenza
- Art. 20 – Interventi per danni causati da eventi calamitosi
- Art. 21 – Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
- Art. 22 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
- Art. 23 – Opere urgenti di edilizia scolastica
- Art. 24 – Edilizia universitaria
- Art. 25 – Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
- Art. 26 – Iniziative regionali a favore dei giovani
- Art. 27 – Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali
- Art. 28 – Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
- Art. 29 – Completamento di programmi speciali d'area
- Art. 30 – Copertura finanziaria
- Art. 31 – Entrata in vigore

Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
 - a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2008: Euro 2.496.250,00;
 - b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2008: Euro 586.392,32;

c) Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

Esercizio 2008: Euro 14.967.482,02;

d) Cap. 03917 “Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

Esercizio 2008: Euro 2.800.000,00.

2. Contestualmente l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010) a valere sul Capitolo 03909, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510, è revocata.

Art. 2

Sistema informativo agricolo regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 03925, afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.

Art. 3

Cartografia regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo 03854, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501.

Art. 4

Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo 02638, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812.

Art. 5

Interventi nel settore delle bonifiche

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 16400, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione.

Art. 6

Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 2.000.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100.

Art. 7

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 11, comma 1,

lettera a) della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25780, afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2007 è inserita la seguente lettera:

«b) Cap. 25572 “Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)” – Nuova istituzione
Esercizio 2008: Euro 400.000,00.»

Art. 8

Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 1.500.000,00, a valere sul Capitolo 37374, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 – Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale.

Art. 9

Patrimonio naturale regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 38090, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 – Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.

Art. 10

Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali nel territorio del Delta del Po

1. Per interventi finalizzati al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio-economico del territorio del Delta del Po, a norma di quanto previsto all'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po) e all'articolo 13, comma 3, lettera a) e articolo 61, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di Euro 3.200.000,00, a valere sul Capitolo 38027, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14310 – Valorizzazione delle risorse ambientali del territorio del Delta del Po.

Art. 11

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2009, una autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00, a valere sul Capitolo 39220 “Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)” afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 12

Interventi ed opere di difesa della costa

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 21, comma 1

della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 400.000,00, a valere sul Capitolo 39360, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 – Interventi e opere di difesa della costa.

Art. 13

Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna – Piano regionale di coordinamento – Attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 41250 “Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi effossori e di servizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 9, lett. c) e d), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali
Esercizio 2008: Euro 1.330.000,00;
- b) Cap. 41550 “Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 9, lett. b), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificato dall'art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali
Esercizio 2008: Euro 50.000,00;
- c) Cap. 41570 “Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 9, lett. f), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificato dall'art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali
Esercizio 2008: Euro 50.000,00;
- d) Cap. 41900 “Contributi in conto capitale ai Comuni per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi fluviali (art. 9, lett. b), L.R. 27 aprile 1976, n. 19, come modificato dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali
Esercizio 2008: Euro 70.000,00.

Art. 14

Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)

1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna – ARNI), è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali, come segue:

Esercizio 2008: Euro 2.300.000,00.

Art. 15

Investimenti nel settore dei trasporti

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2008 dall'articolo 23, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2007 è revocata (Capitolo 43221, U.P.B.

1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana).

Art. 16

Rete viaria di interesse regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 24, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 1.750.000,00, a valere sul Capitolo 45175, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 24 del 2007 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:

- «b) Cap. 45177 “Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”
Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00;
- c) Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”
Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00.».

Art. 17

Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società “Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata”).

2. A tal fine è disposta per l'esercizio 2008 una autorizzazione di spesa di Euro 15.000.000,00 a valere sul Capitolo 43672, nuova istituzione, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16501 – Partecipazione regionale a società per il trasporto ferroviario.

Art. 18

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro del capitale sociale della società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” – Forlì

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 775.498,30 per l'esercizio 2008, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a

provvedere alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate nell'esercizio finanziario 2007 dalla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 164.627,23, per l'esercizio 2008, a valere sul Capitolo 45720 – Nuova istituzione – afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15340 – Aeroporti regionali.

Art. 19

Protezione civile. Interventi di emergenza

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 2.000.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento.

Art. 20

Interventi per danni causati da eventi calamitosi

1. Per interventi pubblici volti a far fronte a danni causati da eventi calamitosi e a situazioni di riconosciuto rischio idrogeologico e sismico, è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 48274, nuova istituzione, nell'ambito della U.P.B. 1.4.4.3.17559 – Interventi per danni causati da eventi sismici e calamitosi.

Art. 21

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2007, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 63.000.000,00.

2. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 24 del 2007 le parole «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007, nonché in relazione alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza dalle medesime erogate per l'anno 2008.».

Art. 22

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 29, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 8.181.000,00, a valere sui seguenti Capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate:

- Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro + 400.000,00;
- Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro + 6.700.000,00;
- Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 1.081.000,00.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 24 del 2007 è inserito il seguente comma:

«2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 329.364,69, costituendo per l'esercizio 2007 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721 e 51720, rispettivamente per Euro 254.478,44 e per Euro 74.886,25; contestualmente sono autorizzate e riscritte, con riferimento all'esercizio 2008, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)", afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18120:
Euro 254.478,44;
- Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi statali", afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18110:
Euro 74.886,25.».

Art. 23

Opere urgenti di edilizia scolastica

1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.356.771,68 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 – Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

Art. 24

Edilizia universitaria

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 34, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 2.200.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, per l'importo di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73135 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria, a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 73060 afferente alla U.P.B. 1.6.2.3.23500 – Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

Art. 25

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 4.142.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale

le n. 24 del 2007 è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00, a valere sul Capitolo 70722 – Nuova istituzione – afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.».

Art. 26

Iniziative regionali a favore dei giovani

1. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2007 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorizzazioni di spesa, pari a Euro 1.000.000,00, disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 71576, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani, a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 71572, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.».

Art. 27

Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2007 sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2008, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2007. Le autorizzazioni di spesa relative al 2007 ammontano complessivamente a Euro 289.982.242,72.

Progr.	Capitolo	U.P.B.	Euro
1)	2701	1.2.3.3.4420	- 358.000,00
2)	2708	1.2.3.3.4420	+ 1.348,25
3)	2775	1.2.3.3.4420	- 1.240.470,00
4)	3455	1.2.2.3.3100	- 2.322.897,07
5)	3840	1.2.1.3.1510	+ 52.008,08
6)	3850	1.2.3.3.4440	- 2.200,00
7)	3905	1.2.1.3.1500	+ 1.015.956,66
8)	3909	1.2.1.3.1510	+ 45.000,00
9)	3910	1.2.1.3.1510	+ 19.504,14
10)	3934	1.2.1.3.1515	- 120.000,00
11)	3937	1.2.1.3.1510	+ 168.150,22
12)	4270	1.2.1.3.1600	+ 1.325.519,78
13)	4276	1.2.1.3.1600	+ 24.274.742,40
14)	16332	1.3.1.3.6300	- 247.899,31
15)	16400	1.3.1.3.6300	- 86.801,64
16)	23417	1.3.2.3.8350	- 2.472.426,24
17)	23419	1.3.2.3.8350	- 54.694,06
18)	25525	1.3.3.3.10010	- 1.224.770,09
19)	27727	1.3.4.3.11610	- 2.937,23
20)	30640	1.4.1.3.12630	- 2.773.134,86
21)	30646	1.4.1.3.12630	- 420.701,83
22)	30885	1.4.1.3.12620	- 672.242,42
23)	30895	1.4.1.3.12620	- 1.936,70
24)	30925	1.4.1.3.12620	+ 300.000,00
25)	31110	1.4.1.3.12650	- 7.634.854,82
26)	32020	1.4.1.3.12670	+ 450.683,96
27)	36188	1.4.2.3.14062	+ 90.248,00
28)	37250	1.4.2.3.14170	+ 42.080,00
29)	37378	1.4.2.3.14223	- 150.000,00

30)	37385	1.4.2.3.14223	- 677.400,00
31)	38027	1.4.2.3.14310	+ 1.807.599,15
32)	39050	1.4.2.3.14500	- 14.935,33
33)	39220	1.4.2.3.14500	+ 22.393,92
34)	39360	1.4.2.3.14555	- 14.288,68
35)	41250	1.4.3.3.15800	- 52.717,15
36)	41995	1.4.3.3.15820	- 148.836,00
37)	43027	1.4.3.3.16000	- 464.434,21
38)	43270	1.4.3.3.16010	- 226.621,55
39)	45123	1.4.3.3.16420	+ 121.310,21
40)	45125	1.4.3.3.16420	+ 139.918,50
41)	45172	1.4.3.3.16200	- 328.202,45
42)	45175	1.4.3.3.16200	- 1.730.867,09
43)	45184	1.4.3.3.16200	- 7.500.000,00
44)	45194	1.4.3.3.16200	- 154.786,24
45)	47315	1.4.4.3.17400	- 503.099,20
46)	47317	1.4.4.3.17400	- 397.598,66
47)	48050	1.4.4.3.17450	+ 1.482.565,36
48)	48245	1.4.4.3.17530	- 3.634,46
49)	57680	1.5.2.3.21060	- 133.168,81
50)	65714	1.5.1.3.19050	- 114.653,42
51)	65717	1.5.1.3.19050	- 741.456,90
52)	65770	1.5.1.3.19070	- 3.110.000,00
53)	70545	1.6.5.3.27500	+ 50.079,39
54)	70678	1.6.5.3.27500	+ 191.244,00
55)	70718	1.6.5.3.27520	+ 1.666.716,36
56)	71572	1.6.5.3.27540	+ 170.885,78
57)	73060	1.6.2.3.23500	- 1.706.416,67
58)	73135	1.6.3.3.24510	+ 461.000,00
59)	73140	1.6.3.3.24510	+ 19.000,00
60)	78705	1.6.6.3.28500	- 1.583,62

Art. 28

Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato

1. In attesa dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato) e del suo adeguamento a quanto contenuto nell'articolo 9 (comunicazione unica per la nascita delle imprese) del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui ai Capi I e II della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate sino al 31 dicembre 2008.

Art. 29

Completamento di programmi speciali d'area

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle leggi regionali 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) per i quali non sia stato possibile il rispetto dei termini assegnati dagli atti di concessione o assegnati ai sensi

dell'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006, per l'ultimazione e la relativa rendicontazione dei lavori, ovvero, ove già terminati, per la sola rendicontazione, sono stabiliti i termini indicati nei commi 2, 3 e 4 per la conclusione dei relativi procedimenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere ultimati entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La rendicontazione relativa agli interventi di cui al comma 2 deve avvenire entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli interventi, ove già terminati, devono essere rendicontati entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2, 3 e 4. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti completati e rendicontati.

Art. 30

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2008-2010 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 31

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 luglio 2008

VASCO ERRANI

ASSESTAMENTO 2008
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2008	2009	2010	Fonte finanziaria
2638	1. 2. 3. 2. 03812	4	100.000,00			MEZZI REGIONALI
2701	1. 2. 3. 3. 04420	27, punto 1)	-358.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2708	1. 2. 3. 3. 04420	27, punto 2)	1.348,25			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2775	1. 2. 3. 3. 04420	27, punto 3)	-1.240.470,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3455	1. 2. 2. 3. 03100	27, punto 4)	-2.322.897,07			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3840	1. 2. 1. 3. 01510	27, punto 5)	52.008,08			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	27, punto 6)	-2.200,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3854	1. 2. 3. 2. 03501	3	100.000,00			MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3. 01500	1, comma 1, lett.a)	2.496.250,00			MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3. 01500	27, punto 7)	1.015.956,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3909	1. 2. 1. 3. 01510	1, comma 2	-100.000,00			MEZZI REGIONALI
3909	1. 2. 1. 3. 01510	27, punto 8)	45.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	1, comma 1, lett.b)	586.392,32			MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	27, punto 9)	19.504,14			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3917	1. 2. 1. 3. 01510	1, comma 1, lett.d)	2.800.000,00			MEZZI REGIONALI
3925	1. 2. 1. 3. 01520	2	300.000,00			MEZZI REGIONALI
3934	1. 2. 1. 3. 01515	27, punto 10)	-120.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	1, comma 1, lett.c)	14.787.482,02			MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	27, punto 11)	168.150,22			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4270	1. 2. 1. 3. 01600	27, punto 12)	1.325.519,78			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4276	1. 2. 1. 3. 01600	27, punto 13)	24.274.742,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16332	1. 3. 1. 3. 06300	27, punto 14)	-247.899,31			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	5	500.000,00			MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	27, punto 15)	-86.801,64			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23417	1. 3. 2. 3. 08350	27, punto 16)	-2.472.426,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23419	1. 3. 2. 3. 08350	27, punto 17)	-54.694,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25525	1. 3. 3. 3. 10010	27, punto 18)	-1.224.770,09			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25558	1. 3. 3. 2. 09100	6	2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
25572	1. 3. 3. 3. 10010	7, comma 2	400.000,00			MEZZI REGIONALI
25780	1. 3. 3. 3. 10010	7 comma 1	500.000,00			MEZZI REGIONALI
27727	1. 3. 4. 3. 11610	27, punto 19)	-2.937,23			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30640	1. 4. 1. 3. 12630	27, punto 20)	-2.773.134,86			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30646	1. 4. 1. 3. 12630	27, punto 21)	-420.701,83			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30885	1. 4. 1. 3. 12620	27, punto 22)	-672.242,42			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30895	1. 4. 1. 3. 12620	27, punto 23)	-1.936,70			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30925	1. 4. 1. 3. 12620	27, punto 24)	300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31110	1. 4. 1. 3. 12650	27, punto 25)	-7.634.854,82			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32020	1. 4. 1. 3. 12670	27, punto 26)	450.683,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
36188	1. 4. 2. 3. 14062	27, punto 27)	90.248,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37250	1. 4. 2. 3. 14170	27, punto 28)	42.080,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37374	1. 4. 2. 3. 14220	8	1.500.000,00			MEZZI REGIONALI
37378	1. 4. 2. 3. 14223	27, punto 29)	-150.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37385	1. 4. 2. 3. 14223	27, punto 30)	-677.400,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38027	1. 4. 2. 3. 14310	10	3.200.000,00			MEZZI REGIONALI
38027	1. 4. 2. 3. 14310	27, punto 31)	1.807.599,15			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38090	1. 4. 2. 3. 14305	9	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
39050	1. 4. 2. 3. 14500	27, punto 32)	-14.935,33			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3. 14500	11		600.000,00		MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3. 14500	27, punto 33)	22.393,92			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39360	1. 4. 2. 3. 14555	12	400.000,00			MEZZI REGIONALI
39360	1. 4. 2. 3. 14555	27, punto 34)	-14.288,68			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41250	1. 4. 3. 3. 15800	13, lett.a)	1.330.000,00			MEZZI REGIONALI

ASSESTAMENTO 2008
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2008	2009	2010	Fonte finanziaria
41250	1. 4. 3. 3. 15800	27, punto 35)	-52.717,15			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41550	1. 4. 3. 3. 15800	13, lett.b)	50.000,00			MEZZI REGIONALI
41570	1. 4. 3. 3. 15800	13, lett.c)	50.000,00			MEZZI REGIONALI
41900	1. 4. 3. 3. 15820	13, lett.d)	70.000,00			MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3. 15820	14	2.300.000,00			MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3. 15820	27, punto 36)	-148.836,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43027	1. 4. 3. 3. 16000	27, punto 37)	-464.434,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43221	1. 4. 3. 3. 16010	15	-2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3. 16010	27, punto 38)	-226.621,55			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43672	1. 4. 3. 3. 16501	17	15.000.000,00			MEZZI REGIONALI
45123	1. 4. 3. 3. 16420	27, punto 39)	121.310,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45125	1. 4. 3. 3. 16420	27, punto 40)	139.918,50			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45172	1. 4. 3. 3. 16200	27, punto 41)	-328.202,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3. 16200	16, comma 1	1.750.000,00			MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3. 16200	27, punto 42)	-1.730.867,09			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45177	1. 4. 3. 3. 16200	16, comma 2, lett.b)	3.000.000,00			MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3. 16200	16, comma 2, lett.c)	3.000.000,00			MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3. 16200	27, punto 43)	-7.500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45194	1. 4. 3. 3. 16200	27, punto 44)	-154.786,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45718	1. 4. 3. 3. 16550	18, comma 1	775.498,30			MEZZI REGIONALI
45720	1. 4. 3. 2. 15340	18, comma 2	164.627,23			MEZZI REGIONALI
47315	1. 4. 4. 3. 17400	27, punto 45)	-503.099,20			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47317	1. 4. 4. 3. 17400	27, punto 46)	-397.598,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	19	2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	27, punto 47)	1.482.565,36			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48245	1. 4. 4. 3. 17530	27, punto 48)	-3.634,46			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48274	1. 4. 4. 3. 17559	20	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
51708	1. 5. 1. 2. 18100	21	63.000.000,00			MEZZI REGIONALI
51720	1. 5. 1. 2. 18120	22, comma 2, lett.b)	74.886,25			MEZZI REGIONALI
51773	1. 5. 1. 2. 18120	22, comma 1, lett.a)	400.000,00			MEZZI REGIONALI
51776	1. 5. 1. 2. 18120	22, comma 1, lett.b)	6.700.000,00			MEZZI REGIONALI
51776	1. 5. 1. 2. 18120	22, comma 2, lett.a)	254.478,44			MEZZI REGIONALI
51799	1. 5. 1. 2. 18120	22, comma 1, lett.c)	1.081.000,00			MEZZI REGIONALI
57680	1. 5. 2. 3. 21060	27, punto 49)	-133.168,81			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65714	1. 5. 1. 3. 19050	27, punto 50)	-114.653,42			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65717	1. 5. 1. 3. 19050	27, punto 51)	-741.456,90			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65770	1. 5. 1. 3. 19070	27, punto 52)	-3.110.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70545	1. 6. 5. 3. 27500	27, punto 53)	50.079,39			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70678	1. 6. 5. 3. 27500	27, punto 54)	191.244,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	25, comma 1	4.142.000,00			MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	27, punto 55)	1.666.716,36			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70722	1. 6. 5. 3. 27520	25, comma 2	200.000,00			MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	26	500.000,00			MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	27, punto 56)	170.885,78			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	23		1.356.771,68		MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	24, comma 2	500.000,00			MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	27, punto 57)	-1.706.416,67			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73135	1. 6. 3. 3. 24510	24, comma 1	2.200.000,00			MEZZI REGIONALI
73135	1. 6. 3. 3. 24510	27, punto 58)	461.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73140	1. 6. 3. 3. 24510	27, punto 59)	19.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78705	1. 6. 6. 3. 28500	27, punto 60)	-1.583,62			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 864 del 11 giugno 2008; oggetto assembleare n. 3715 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 218 in data 11 giugno 2008;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed Istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle commissioni assembleari II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politi-

che per la salute e Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2008 del 15 luglio 2008, con relazione scritta del consigliere Gian Luca Rivi, nominato dalla commissione in data 17 giugno 2008 e con relazione scritta del consigliere di minoranza Antonio Nervegna nominato dalla commissione in data 17 giugno 2008;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 22 luglio 2008, atto n. 72/2008.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 1 – Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

(omissis)

- b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale – comunicazione pubblica (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2008: Euro 100.000,00;

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 3 – Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa, di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.».

NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 7 – Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

(omissis)

- c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 – Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2008: Euro 250.000,00.».

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 4 – Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)

(omissis)

2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2638 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812 – Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 5

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 9 – Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, legge 25 maggio 1970, n. 364; articoli 66 e 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lettera e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2008: Euro 1.000.000,00;

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 10 – Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni, integrazioni e modifiche di spesa:

- a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lettera a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7) – Cambio denominazione"
Esercizio 2008: – Euro 4.936.477,50
Esercizio 2009: Euro 7.098.522,50;

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 11 – Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree inte-

ressate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26 abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)»

Esercizio 2008: Euro 500.000,00.».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è già citato alla nota 1).

NOTA ALL'ART. 8

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 17 – Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 – Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 37374 “Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”
Esercizio 2008: Euro 1.500.000,00.».

NOTA ALL'ART. 9

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 19 – Patrimonio naturale regionale

1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) per l'esercizio 2008 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 2.500.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 – Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.».

NOTE ALL'ART. 10

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 che concerne **Istituzione del Parco regionale del Delta del Po** è il seguente:

«Art. 13 – Norme finanziarie

1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi contributi nonché al riparto dei finanziamenti regionali si applicano rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione, da parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

1-ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per la liquidazione della Sivalco S.p.A. e per l'avvio dell'attività del Consorzio “Azienda Speciale Valli di Comacchio”) è abrogata.».

2) Il testo dell'articolo 13, comma 3, lettera a) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000** è il seguente:

«Art. 13 – Funzioni regionali

(omissis)

3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del Programma regionale tramite:

a) il riparto annuale e poliennale delle disponibilità finanziarie distinto tra contributi per la gestione e per gli investimenti;

(omissis)».

3) Il testo dell'articolo 61, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000** è il seguente:

«Art. 61 – Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette

1. Le risorse finanziarie regionali destinate al funzionamento del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, ripartite secondo le modalità definite nel programma regionale di cui all'articolo 12, riguardano:

(omissis)

c) fondi destinati agli investimenti per la conservazione ambientale e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 12

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 21 – Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 – Interventi e opere di difesa della costa:

– Esercizio 2008: Euro 1.200.000,00

– Esercizio 2009: Euro 1.200.000,00.».

NOTA ALL'ART. 14

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 che concerne **Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (A.R.N.I.)** è il seguente:

«Art. 13 – Entrate e patrimonio

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

(omissis)

b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche attività;

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 15

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 23, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 23 – Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 43221 “Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 – abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 – abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)”
Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00;

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 24, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 24 – Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 45175 “Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167-bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)”
Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00.».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 24, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è già citato alla nota 1).

NOTE ALL'ART. 18

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione** è il seguente:

«Art. 29 – Sviluppo del sistema aeroportuale regionale. Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società di gestione aeroportuale

1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale e migliorare l'accessibilità del proprio territorio è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, a tutte le società che gestiscono aeroporti commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a SAB "Aeroporto G. Marconi di Bologna", di cui la Regione Emilia-Romagna è già azionista, anche alle seguenti ulteriori società:

- alla Società per azioni AERADRIA «Aeroporto Federico Fellini» con sede in Rimini, costituita come società a responsabilità limitata con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre 1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. società 3737; trasformata in società per azioni in data 7 giugno 1999;
- alla Società per azioni SEAF «Aeroporto L. Ridolfi» con sede in Forlì, costituita con atto del notaio Raffaele Gafà di Forlì in data 28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forlì, n. società 3519;
- alla Società per azioni SO.GE.A.P. «Aeroporto di Parma G. Verdi» con sede in Parma, già denominata «Aeroporto di Parma – Consorzio per la Gestione – S.p.A.», costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari di Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio, registrato a Parma; trasformata in società per azioni in data 27 novembre 1986.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti società e nell'ambito degli importi sottoindicati:

- Società per azioni AERADRIA «Aeroporto Federico Fellini» con sede in Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;
- Società per azioni SEAF «Aeroporto L. Ridolfi» con sede in Forlì per un importo massimo complessivo di Euro 775.500,00;
- Società per azioni So.GE.A.P. «Aeroporto di Parma G. Verdi» con sede in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui al comma 2.

4. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.

5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.

6. L'autorizzazione alla partecipazione alle società indicate al comma 2 è subordinata alla condizione che sia prevista, anche in appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime società.

7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle azioni delle società di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali:

- Cap. 45712
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;
- Cap. 45714
Esercizio 2006: Euro 775.500,00;
- Cap. 45716
Esercizio 2006: Euro 224.500,00.».

NOTA ALL'ART. 19

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 26, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 26 – Protezione civile. Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2008, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.000.000,00.»

NOTE ALL'ART. 21

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 28, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 28 – Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2008, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2006, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 28, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è già citato alla nota 1) del presente articolo.

NOTE ALL'ART. 22

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 29, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 29 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2008, in complessivi Euro 32.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate:

- Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 3.200.000,00;
- Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 6.000.000,00;
- Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 22.800.000,00.».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 29, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è già citato alla nota 1) del presente articolo.

NOTA ALL'ART. 24

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 34, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 (che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010**) è il seguente:

«Art. 34 – Edilizia universitaria

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 (Cap. 73135), afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.».

NOTE ALL'ART. 25

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 37, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 37 – Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di «Bologna città europea della cultura per l'anno 2000», per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia-Romagna) è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.700.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 37, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è già citato alla nota 1) del presente articolo.

NOTA ALL'ART. 26

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 38, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 38 – Iniziative regionali a favore dei giovani
(omissis)

2. Le autorizzazioni di spesa, pari a Euro 500.000,00, disposte da precedenti leg-

gi regionali, a valere sul Capitolo 71576, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani, a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 71572, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.».

NOTA ALL'ART. 27

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010** è il seguente:

«Art. 40 – Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 293.874.955,27, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2008 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2701	1.2.3.3.4420	710.000,00
2)	2708	1.2.3.3.4420	16.024,25
3)	2775	1.2.3.3.4420	2.277.760,00
4)	3455	1.2.2.3.3100	2.488.276,22
5)	3458	1.2.2.3.3100	2.000.000,00
6)	3850	1.2.3.3.4440	262.429,38
7)	3905	1.2.1.3.1500	78.427,15
8)	3909	1.2.1.3.1510	23.960,00
9)	3910	1.2.1.3.1510	230.613,09
10)	3934	1.2.1.3.1515	120.000,00
11)	3937	1.2.1.3.1510	1.000.000,02
12)	4270	1.2.1.3.1600	11.310.658,35
13)	4348	1.2.1.3.1600	3.362.661,29
14)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01
15)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
16)	16332	1.3.1.3.6300	1.406.687,81
17)	16400	1.3.1.3.6300	610.772,00
18)	21088	1.3.2.3.8000	8.333.138,23
19)	21091	1.3.2.3.8000	1.300.000,00
20)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
21)	22258	1.3.2.3.8270	13.000.000,00
22)	23417	1.3.2.3.8350	9.967.729,16
23)	23419	1.3.2.3.8350	182.934,91
24)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00
25)	25525	1.3.3.3.10010	8.893.918,47
26)	25528	1.3.3.3.10010	2.224.187,59
27)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
28)	27727	1.3.4.3.11610	2.937,23
29)	30640	1.4.1.3.12630	8.062.463,88
30)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
31)	30646	1.4.1.3.12630	3.156.201,83
32)	30885	1.4.1.3.12620	2.955.628,41
33)	30895	1.4.1.3.12620	1.936,70
34)	31110	1.4.1.3.12650	39.097.085,22
35)	32020	1.4.1.3.12670	2.103.760,61
36)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
37)	32097	1.4.1.3.12735	15.663.417,12
38)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
39)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
40)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
41)	35305	1.4.2.3.14000	3.998.333,76
42)	36188	1.4.2.3.14062	106.440,04
43)	37150	1.4.2.3.14150	35.456,88
44)	37250	1.4.2.3.14170	100.000,00
45)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
46)	37336	1.4.2.3.14200	5.048.362,52
47)	37374	1.4.2.3.14220	4.613.046,06
48)	37378	1.4.2.3.14223	2.525.420,00
49)	37385	1.4.2.3.14223	4.727.838,86
50)	37388	1.4.2.3.14223	150.000,00
51)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
52)	38030	1.4.2.3.14300	389.165,52
53)	38090	1.4.2.3.14305	1.064.341,13
54)	39050	1.4.2.3.14500	2.803.048,06
55)	39220	1.4.2.3.14500	1.839.939,48
56)	39360	1.4.2.3.14555	271.554,34
57)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
58)	41250	1.4.3.3.15800	1.872.497,24
59)	41360	1.4.3.3.15800	1.079.344,88
60)	41550	1.4.3.3.15800	292.477,24
61)	41570	1.4.3.3.15800	208.000,00
62)	41900	1.4.3.3.15820	275.000,00
63)	41995	1.4.3.3.15820	2.499.777,81
64)	43027	1.4.3.3.16000	1.789.759,47
65)	43221	1.4.3.3.16010	3.991.213,86
66)	43270	1.4.3.3.16010	16.081.792,94
67)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
68)	45175	1.4.3.3.16200	13.842.189,33
69)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
70)	45184	1.4.3.3.16200	15.794.689,96
71)	45194	1.4.3.3.16200	3.803.765,96
72)	46125	1.4.3.3.16600	334.813,86
73)	47114	1.4.4.3.17400	926.830,15
74)	47315	1.4.4.3.17400	3.071.500,00
75)	47317	1.4.4.3.17400	558.400,00
76)	47319	1.4.4.3.17400	80.000,00
77)	48050	1.4.4.3.17450	423.760,60
78)	48245	1.4.4.3.17530	3.634,46
79)	48248	1.4.4.3.17530	500.000,00

80)	57200	1.5.2.3.21000	14.135.692,10
81)	57680	1.5.2.3.21060	234.421,02
82)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
83)	65714	1.5.1.3.19050	435.889,60
84)	65717	1.5.1.3.19050	741.456,90
85)	65770	1.5.1.3.19070	10.196.190,26
86)	68321	1.5.2.3.21060	4.545.977,64
87)	70678	1.6.5.3.27500	2.094.150,68
88)	70718	1.6.5.3.27520	501.577,54
89)	71572	1.6.5.3.27540	959.310,15
90)	73060	1.6.2.3.23500	5.579.172,85
91)	78705	1.6.6.3.28500	1.869.818,91.

NOTA ALL'ART. 28

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 che concerne **Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli è il seguente:**

«Art. 9 – Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.

10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

NOTA ALL'ART. 29

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione** è il seguente:

«Art. 30 – Completamento di programmi speciali d'area

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque termali, qualificazione e sviluppo del termalismo), della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3: Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Ro-

magna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38) per i quali non sia stato possibile il rispetto dei termini assegnati dagli atti di concessione ovvero assegnati ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) per l'ultimazione e la relativa rendicontazione dei lavori, ovvero, ove già terminati, per la sola rendicontazione, sono stabiliti i termini indicati nei commi 2 e 3 per la conclusione dei relativi procedimenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere ultimati entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La rendicontazione relativa agli interventi di cui al comma 1 non ancora conclusi all'entrata in vigore della presente legge, deve avvenire entro diciotto mesi dal termine stabilito dal comma 2 per la conclusione dei lavori, ovvero entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2 e 3. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti completati e funzionanti.»

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.